



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

*Procedura negoziata ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. b) dell'Ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi per la realizzazione della nuova Caserma dell'Arma dei Carabinieri e Carabinieri Forestali sita nel Comune di Montegallo (AP) – codice scheda APB0562*

### **RISPOSTA ALLE FAQ**

#### **QUESITO 1:**

L'Operatore Economico XX chiede se, "Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa per gli operatori economici che eseguono la progettazione di cui al paragrafo 10.2 della lettera d'invito, si chiede se per l'elenco dei servizi da dichiarare possano essere utilizzati gli incarichi di verifica della progettazione e gli incarichi di collaborazione alla progettazione

#### **RISPOSTA:**

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa per gli operatori economici che eseguono la progettazione di cui al paragrafo 10.2 della lettera d'invito, si conferma che per l'elenco dei servizi da dichiarare possano essere utilizzati gli incarichi di verifica della progettazione e gli incarichi di collaborazione alla progettazione.

Ciò in considerazione delle previsioni di cui alle Line Guida ANAC n. 1, applicabili alla procedura in oggetto, per cui è previsto che "Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende

avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.”

**QUESITO 2:**

L'Operatore Economico XX chiede se “è possibile usufruire dell'istituto dell'avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 14001”.

**RISPOSTA:**

Nel confermare la possibilità di ricorrere all'avvalimento per la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, si rammenta che è necessario che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

Inoltre, la legge di gara precisa che, nel caso di raggruppamenti il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate, in caso di consorzi dal consorzio e da ciascuna impresa indicata dal Consorzio e in caso di aggregazione di imprese di rete, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla medesima rete nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per scrupolo, si precisa che secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, il medesimo certificato di qualità non può essere “speso” contemporaneamente dalla mandataria e dalla mandante, quando entrambe necessitano del suo possesso ai fini della qualificazione.

Saluti

Il RUP

Ing. Marina Borsella

BORSELLA MARINA  
2023.12.19 16:08:17

CN=BORSELLA MARINA  
C=IT  
O=AGENZIA DEL DEMANIO  
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits